

## Art. 23 Indennità per giorni “superfestivi”

Sono considerate “superfestive” le seguenti giornate:

- 1° gennaio
- 6 gennaio
- Pasqua e Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- 25 e 26 dicembre
- 31 dicembre
- Santo Patrono



**SCA ATTIVA DALLE ORE 10:00**

Nelle suddette giornate e nei turni dei prefestivi collegati alle anzidette giornate, ad eccezione di quella del Santo Patrono (5 gennaio, sabato Santo, 24 aprile, 30 aprile, 1° giugno, 14 agosto, 31 ottobre, 7 dicembre e 24 dicembre, 30 dicembre), viene corrisposta ai medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria incaricati ai sensi dell’ACN l’indennità di € 100,00 per l’effettiva copertura dei turni di continuità dell’assistenza ai sensi dell’art. 44, comma 4, lett. c) e dei turni di reperibilità domiciliare ai sensi dell’art. 44, comma 7, dell’ACN.